

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5014

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GOTTARDO**

Presentata il 31 luglio 1990

Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la carenza di fondi destinati alla costruzione di nuove infrastrutture. I recenti tagli al bilancio hanno acuito tale fenomeno, bloccando praticamente le iniziative tese alla realizzazione di poli logistico-funzionali in aree esterne ai tessuti urbani. È risaputo infatti che moltissime caserme sono inglobate nei centri storici delle città e non sono più utilizzabili dall'Amministrazione della difesa. Tali immobili peraltro sono altamente richiesti da regioni, province e comuni per destinarli ad uso civile. Si tratta di un complesso immobiliare di elevato valore storico e sociale che, per mancanza di fondi per la sua manutenzione, è destinato al degrado e all'abbandono.

Si rilevano quindi due tendenze: da un lato l'Amministrazione militare che vuol disfarsi dei vecchi immobili per realizzare nuove strutture più funzionali; dall'altro gli enti locali che sono interessati a tali beni e sono disposti a costruire nuovi immobili in cambio di quelli vetusti.

Viene naturale chiedersi perché non venga applicato il negozio di permuta previsto dal regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, meglio nota come « legge n. 2000 » recante norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici. Tale legge è stata applicata pochissime volte per le difficoltà intrinseche poiché prevede che

le nuove costruzioni vengano realizzate in aree non demaniali.

In sostanza gli enti interessati alla permuta avrebbero dovuto possedere le aree su cui far sorgere i nuovi fabbricati. Difficoltà insuperabili per quei comuni che dispongono di pochissimo territorio, ad esempio Trieste, Venezia, Gorizia, ma disposti a finanziare le nuove infrastrutture.

È doveroso segnalare anche talune situazioni che si sono venute a verificare nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. Negli anni settanta fu adottata dall'Esercito una nuova organizzazione logistica denominata « Logistica modello '80 » che prevedeva l'accentramento di stabilimenti, officine e magazzini in apposite zone idonee allo scopo.

Il programma, iniziato con l'esproprio delle aree di sedime, è ora destinato a bloccarsi per mancanza di finanziamenti.

Un esempio per tutti può chiarire meglio il concetto: in una zona vicina a Padova (a un chilometro dal casello autostradale di Padova Ovest) fu individuata ed espropriata un'area idonea ad accogliere gli organi logistici dislocati nel centro storico di Padova. Sull'area espropriata, ora demaniale, sorge già una moderna officina e un centro rifornimenti di vestiario. L'opera deve essere completata e le amministrazioni comunali di Padova

e Venezia potrebbero essere disposte a finanziare le nuove costruzioni, ma sono impedita dalla già citata « legge n. 2000 », che non consente la realizzazione di nuove infrastrutture nell'area demaniale acquisita, avendone in permuta immobili o aree nei propri centri storici. Tale caso si ripete in numerose città italiane.

In conclusione, per sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a creare, si rende necessario apportare una piccola modifica al già citato regio decreto-legge. Si tratta di aggiungere un comma all'articolo 2. Una precisazione necessaria e favorevole a tutti: all'Amministrazione della difesa, che in tal modo può utilizzare una nuova fonte per finanziare i propri programmi infrastrutturali; agli enti locali che possono recuperare gli immobili militari a favore della comunità; allo Stato che può incamerare il conguaglio relativo al terreno.

Lo spirito della legge rimane immutato. Nessuna spesa viene a gravare sul bilancio dello Stato in quanto nel determinare i valori dei beni da costruire si deve tener conto del valore del terreno demaniale che viene versato in aggiunta al conguaglio in denaro (in questo caso ne deriva un introito aggiuntivo per lo Stato), oppure impiegato, ove necessario, per incrementare le nuove costruzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è aggiunto il seguente comma:

« I nuovi immobili possono essere costruiti anche su terreno demaniale. Il valore del terreno demaniale viene versato in aggiunta al conguaglio in denaro oppure impiegato, ove necessario, per incrementare le nuove costruzioni ».